



Bruxelles, 3.4.2020  
C(2020) 2184 final

**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 3.4.2020**

**che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale**

**CCI 2014IT06RDRP003**

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

# DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 3.4.2020

**che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale**

**CCI 2014IT06RDRP003**

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il programma di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020 è stato approvato con decisione di esecuzione C(2015) 3530 della Commissione del 26 maggio 2015 e modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2018) 8506 della Commissione del 5 dicembre 2018.
- (2) Il 25 novembre 2019 l'Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di approvazione di una modifica del programma di sviluppo rurale dell'Emilia-Romagna a norma dell'articolo 11, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013.
- (3) A norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013<sup>2</sup>, la Commissione ha valutato la richiesta di modifica del programma di sviluppo rurale e ha formulato osservazioni il 18 dicembre 2019. L'Italia ha fornito alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e ha presentato versioni rivedute delle modifiche del programma di sviluppo rurale il 12 marzo e il 30 marzo 2020.
- (4) Le autorità competenti dell'Italia hanno debitamente motivato la richiesta di modifica a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e hanno

---

<sup>1</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

fornito le informazioni richieste dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione<sup>3</sup>.

- (5) La Commissione ha concluso che la proposta di modifica del programma di sviluppo rurale è conforme al regolamento (UE) n. 1303/2013, al regolamento (UE) n. 1305/2013 e all'accordo di partenariato con l'Italia approvato con decisione di esecuzione C(2014) 8021 della Commissione del 29 ottobre 2014 e modificato da ultimo con decisione di esecuzione C(2020) 174 della Commissione del 20 gennaio 2020.
- (6) È pertanto opportuno approvare la modifica del programma di sviluppo rurale.
- (7) Nella valutazione la Commissione ha rilevato che la modifica del programma incide sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato con l'Italia a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013. È pertanto opportuno che l'approvazione della modifica del programma costituisca approvazione anche della corrispondente revisione delle informazioni contenute nell'accordo di partenariato. È opportuno che la modifica approvata del programma sia inoltre tenuta in considerazione ai fini della modifica annuale dell'accordo di partenariato a norma dell'articolo 16, paragrafo 4 bis, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (8) La presente decisione non riguarda gli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato") che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato e che non sono stati ancora approvati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo [1]*

È approvata la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna (Italia), trasmessa alla Commissione in versione definitiva il 30 marzo 2020.

*Articolo [2]*

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica del programma lo è a decorrere dal 25 novembre 2019.

---

<sup>3</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).

*Articolo [3]*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3.4.2020

*Per la Commissione*

*Janusz WOJCIECHOWSKI*

*Membro della Commissione*

**PER COPIA CONFORME**  
Per la Segretaria generale,

**Jordi AYET PUIGARNAU**  
Direttore della cancelleria  
**COMMISSIONE EUROPEA**